



# COMUNE DI REANA DEL ROJALE

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.-

Inviata al Comitato  
Territoriale di Controllo

il 20-12-93

Prot. n. 8565

L' anno millenovecentonovantatre il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20:30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 20-11-93, nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Seduta pubblica, di prima convocazione. Risultano:

CHITTARO	MARIO	Presente
COVAZZI	ENZO	Presente
COSSETTINI	GRAZIA	Presente
COMELLO	GIANNI	Presente
CATTAROSSO	EMMA	Presente
NADALUTTI	LIDO	Presente
IACOP	FRANCO	Presente
LIRUTTI	EZIO	Assente
TONUSSI	ANTONIO	Presente
GABINO	FABRIZIO	Presente
COSSETTINI	CLEMENTE	Presente
TUTI	DANIELA	Assente
DEL FABRO	UGO	Presente
PEVERE	PIERGIORGIO	Presente
FABRIS	LINO	Presente
COMELLO	FABRIZIO	Assente
RIEPI	GIOVANNI	Presente
SCRIDEL	FIRMINO	Presente
BINDA	MARIA GABRIELLA	Presente
BERTONI	MASSIMO	Assente

Partecipa il segretario comunale sig. SANDRINI dr. INNOCENZO  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. IACOP p.i. FRANCO  
nella qualita' di SINDACO  
ed espone gli oggetti iscritti all' ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

O G G E T T O: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessita' anche per questo Comune di costituire un gruppo di volontari disponibili ad operare in attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in relazione ad eventuali calamita' interessanti il territorio comunale;

ACCERTATA la disponibilita' di oltre 40 persone ad aderire alla iniziativa di cui trattasi;

VISTO il Regolamento all'uopo predisposto che detta norme per la costituzione ed il funzionamento del detto gruppo;

VISTO l'art. 32 secondo comma, lettera A della L. 142/90;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile, composto da 14 articoli.-

VISTA la proposta della deliberazione;

VISTO l'art. 53 1° e 2° comma della Legge 8.6.1990, n. 142;

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESPRIME parere favorevole sulla regolarita' tecnica o contabile nonche' sulla legittimita', in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sandrini *[Signature]* Innocenzo

N°78 DEL 26.11.1993

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTA la proposta di delibera che precede presentata dalla Giunta Municipale;

UDITA la discussione sull'argomento;

Con n. 16 voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1 - di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;

////////

**BOZZA  
DI  
REGOLAMENTO**

**PER LA COSTITUZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO  
DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI  
PROTEZIONE CIVILE**

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

## **ART. 1**

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

## **ART.2**

L'Ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n.045/Pres. obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

## **ART.3**

Il Sindaco è responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

## **ART. 4**

I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della protezione civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

## **ART.5**

All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio. Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo

comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

#### ART. 6

Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire di propria iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionali preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala Operativa regionale della protezione civile e quella della Prefettura.

Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo e controfirmato dal coordinatore del gruppo comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte l'anno.

#### ART. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

#### ART.8

Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione Regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64.

#### ART. 9

Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art.2 dell'ordinanza n.1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del dipartimento nazionale.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art.11 del decreto legge 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

**a) mantenimento del posto di lavoro:**

al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

**b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:**

al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;

qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

**c) copertura assicurativa:**

i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

**d) rimborso delle spese sostenute:**

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

**ART. 10**

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, relative all'impiego del gruppo volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

**ART. 11**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale.

## ART. 12

Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. ✓

## ART. 13

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

## ART. 14

(Norma transitoria)

Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, modificata dall'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative, contenute nel "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo Forestale Regionale", approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016/Pres., ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti.





Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
IACOP p.i. FRANCO



Il Segretario Comunale  
SANDRINI dr. INNOCENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 03-12-93 al 18-12-93 senza reclami o denunce.  
addi' 19-12-93

Il Responsabile

  
MAURO ERMANNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si attesta che la presente deliberazione e':

- Legittima in quanto nei suoi confronti non e' intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento;
- Legittima in quanto il Comitato Territoriale non ha riscontrato vizi di legittimita' come da comunicazione n.        in data        ;
- Annullata in quanto il Comitato Territoriale ha riscontrato vizi di legittimita', come da comunicazione n.        in data        ;

Revisata legittima dal CRCC / CRTC  
nella seduta del 27 DIC. 1993  
al n. 4381P  
li 28 DIC. 1993

Il Presidente  
i.to ANDREA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA RIPUBBLICATA DAL 29/12/1993

AL 12/1/1994.-

Reana del Rojale 13/1/94

  
L'IMPIEGATO ADDETTO